

**CONVENZIONE
REGIONE TOSCANA E CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

Il giorno in Firenze, Piazza dell'Unità n. 1, presso il Settore Sistema Regionale di Protezione Civile

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, 10 (Codice Fiscale n. 01386030488) rappresentata da Bernardo Mazzanti, nato a Firenze. il 11/11/1967, e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Protezione Civile regionale, nominato con decreto del Direttore n. 134 del 08/01/2019 ed autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Regione per il presente atto;

e

La Città Metropolitana di Firenze, con sede in Firenze, via Cavour n. 1 (codice fiscale 80016450480) rappresentata da Maria Cecilia Tosi, nata a il, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Protezione Civile, nominata con decreto del Sindaco Metropolitan n. -- del --/--/---- ed autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la Città Metropolitana di Firenze per il presente atto;

VISTO

- il D.lgs 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 45 del 25 giugno 2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 29/03/2004 con cui la Regione Toscana aveva individuato il Centro Operativo “La Chiusa” come uno dei “magazzini regionali di area” per il deposito dei beni mobili regionali di pronto impiego per attività di protezione civile, e la DGR n. 771 del 01/08/2005 con cui è stato assegnato alla Città Metropolitana di Firenze un contributo per la ristrutturazione del magazzino sopra indicato;
- l’atto di indirizzo della Giunta della Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, del 25 marzo 2004, con il quale forniva alla Regione la disponibilità ad istituire un “magazzino regionale di area” presso il “CO La Chiusa”;
- l’accordo sottoscritto il 12 maggio 2006 tra Regione Toscana e Provincia di Firenze, che disciplinava la collaborazione tra i due Enti per l’integrazione e l’utilizzo delle risorse (umane, strumentali e beni immobili) in materia di protezione civile ed in particolare la messa a disposizione di una porzione del magazzino “CO La Chiusa”;
- le Delibere della Giunta Regionale n. 439/2007, n. 813/2009, n. 422/2010, n. 1006/2013, n. 1040/2014, n. 1249/2018, n. 1041/2019 relative al progetto di costituzione della Colonna Mobile della Regione Toscana (C.M.R.T.) e alla sua organizzazione e gestione;
- l’utilizzo della porzione del magazzino “CO La Chiusa” dal 2006 da parte della Regione, anche senza un corrispettivo o rimborso spese, per il deposito dei materiali e mezzi regionali che fanno parte della colonna mobile di protezione civile;

- le attività svolte dalla Regione nel predetto magazzino nel periodo della emergenza epidemiologica dalla fine di gennaio 2020 per il ritiro, deposito e distribuzione ad enti ed amministrazioni del territorio regionale delle mascherine filtranti, sia acquistate direttamente dalla Regione sia fornite dallo Stato, destinate alla comunità o comunque per uso diverso da quello degli operatori sanitari, dal 17/03/2020 a tutt'oggi (decreti dirigenziali n. 5504 del 17/04/2020 e n. 9377 del 17/06/2020);
- la partecipazione e collaborazione del personale della Città Metropolitana di Firenze che ha consentito alla Regione di svolgere le attività necessarie per la distribuzione delle mascherine, utilizzando gli spazi, le strutture e le macchine operatrici del magazzino "CO La Chiusa";

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana di Firenze e la Regione per l'utilizzo del magazzino "CO La Chiusa" al fine di svolgere da parte del Settore Protezione civile regionale, le attività di assistenza alla popolazione richieste dalla perdurante emergenza epidemiologica.

Articolo 2

Il "CO La Chiusa", di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, è individuato dalla Regione Toscana come "magazzino regionale di protezione civile" essendo questa area funzionale e dotata di ampie aree di piazzale, magazzini e locali di servizio.

Gli spazi dedicati ad ospitare risorse della CMRT sono concordati tra le parti e possono variare in funzione delle esigenze.

La Città Metropolitana si impegna a garantire l'accesso al "CO La Chiusa" al personale della Regione Toscana.

Trattandosi di un'area logistica in cui è presente una continua operatività di mezzi e risorse umane, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, la Regione si impegna a programmare, salvo situazioni emergenziali, con la Città Metropolitana l'accesso del proprio personale al magazzino. Qualora la Regione necessiti di accedere al magazzino e non sia presente personale della Città Metropolitana, l'accesso è consentito mediante rapporto informativo con la SOP la quale dispone di sistemi di controllo da remoto per la gestione del sistema di allarme, apertura del cancello e videosorveglianza.

La Città Metropolitana ha già fornito alla Regione le chiavi per l'accesso ai locali nel quale sono ricoverate le attrezzature della CMRT.

L'accesso al "CO La Chiusa" non è consentito alle altre componenti della CMRT se non accompagnati da personale della Regione Toscana o della Città Metropolitana.

Presso l'area di magazzino del "CO La Chiusa" sono dislocate risorse della CMRT di proprietà e gestione diretta della Regione.

Tutte le altre risorse appartenenti alla CMRT ma gestite o di proprietà di altri Enti/associazioni possono essere immagazzinate presso l'area in oggetto ma previo raccordo tra le parti e con l'impegno che queste possono essere rimosse dall'area nel caso pervenga una necessità tra le parti firmatarie della presente convenzione.

Presso l'area del "CO La Chiusa" è vietato:

- immagazzinare rifiuti e/o risorse pericolose;
- eseguire lavorazioni sulle attrezzature che non siano propedeutiche alla manutenzione o al ripristino.

L'area del "CO La Chiusa" è un'area nel quale si svolgono attività lavorative, movimentazioni di carichi, movimentazione di veicoli, movimentazione di macchine operatrici e movimentazione di

risorse ed attrezzature. Per questo motivo l'accesso alla zona è regolamentato. In tutto il cantiere è obbligatorio indossare DPI alta visibilità (II categoria) e scarpe antinfortunistiche, ad eccezione delle attività svolte nei locali adibiti ad ufficio, spogliatoi e sala formazione (oltre al parcheggio auto a servizio di questi locali) dove non sono richiesti DPI specifici.

Presso gli spazi del "CO La Chiusa" la Regione Toscana, in accordo con la Città Metropolitana può organizzare attività formativa per le componenti della CMRT.

Articolo 3

Le parti si impegnano a svolgere le attività presso il magazzino "CO La Chiusa" nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sia relativamente ai mezzi ed attrezzature, di proprietà o in comodato, sia relativamente al proprio personale impiegato. Le parti si impegnano a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal DUVRI.

Articolo 4

La manutenzione delle risorse della Regione Toscana che si trovano presso il magazzino "CO La Chiusa" è svolta da personale della Regione.

Nel caso ci siano esigenze organizzative e/o operative la Regione può chiedere supporto al personale Città Metropolitana.

Le parti possono redigere dei comodati per la concessione in uso e manutenzione di materiali, attrezzature e mezzi di proprietà di una delle due parti.

Articolo 5

La Regione Toscana per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, può assegnare alla Città Metropolitana un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, riferite al periodo compreso tra la data formalmente risultante per la distribuzione delle mascherine e quindi l'utilizzo del magazzino "CO La Chiusa" (17/03/2020) e il 31/12/2020.

La somma massima rimborsabile è di euro 10.000,00 per le spese sostenute e da sostenere e legate da nesso di causalità con l'emergenza epidemiologica in corso.

Il rimborso massimo ammissibile annuale è calcolato tenendo a riferimento le voci di spesa riportate nella tabella allegato A. Le ipotesi di spesa oggetto del rimborso devono essere concordate con il Settore Protezione Civile Regionale.

Il rimborso viene erogato a seguito della presentazione della rendicontazione, consistente nella tabella allegato B, inviata a: *Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Protezione Civile Regionale*. I documenti contabili comprovanti le spese soggette al rimborso della presente convenzione devono essere conservati, per almeno cinque anni, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020.

La presente convenzione si intenderà sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Toscana quale ultimo firmatario.

Ai fini della presente convenzione si dà atto che gli indirizzi P.E.C. delle parti sottoscrittrici da utilizzare per qualunque comunicazione sono i seguenti:

Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it

Città metropolitana di Firenze: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Articolo 7

I responsabili della gestione ed attuazione della presente convenzione sono:

- per la Regione Toscana, il dirigente del Settore Protezione civile regionale;
- per la Città Metropolitana di Firenze, il dirigente del Dipartimento Territoriale.

I responsabili possono delegare al proprio personale l'attuazione e la gestione delle attività previste dalla presente convenzione. Tale organizzazione deve essere comunicata tramite e-mail tra i responsabili indicati al presente articolo.

Articolo 8

Per le attività susseguenti al presente atto che comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati. A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente atto, siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei
- i dati personali siano conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 1
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provveda ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte
- ciascuna parte possa trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente atto
- gli interessati possano esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Per la Regione Toscana
Settore Protezione Civile regionale
Il Dirigente responsabile
Ing. Bernardo Mazzanti

Per la Città Metropolitana di Firenze
Il Dirigente responsabile del Dipartimento Territoriale
Dr. ssa Maria Cecilia Tosi